



COMUNE DI FRATTA TODINA
 PROVINCIA DI PERUGIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 38 del 28-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI (TASSA SUI RIFIUTI) - ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** a partire dalle ore **21:00**, presso questa Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria alla prima convocazione in Seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	COATA GIANLUCA	Presente	7	PRIMIERA GIOVANNI	Assente
2	RELLINI LUCIA	Assente	8	SOCCOLINI GIANLUIGI	Presente
3	ROSATI MANUELA	Presente	9	PASCOCCI PAOLO	Presente
4	BISCOTTI VANIA	Presente	10	MORETTINI FABRIZIO	Presente
5	MASSETTI MATTEO	Presente	11	PANCRAZI PIER LUIGI	Presente
6	FALCONI ANDREA	Presente			

Ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2

Assume la presidenza GIANLUCA COATA in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE, CINZIA STEFANANGELI.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FALCONI ANDREA - SOCCOLINI GIANLUIGI - PASCOCCI PAOLO

Sindaco: riferisce che c'è stato un aumento compreso tra il 3 e 4%. Il gestore ha chiesto circa 60 mila euro in più di extracosti.

L'aumento riconosciuto è stato solo del 3-4% anche se il soggetto gestore GEST aveva chiesto una cifra molto più elevata. Non è detto quindi, che il gestore non faccia ricorso, avendo chiesto il 6,6% di incremento.

Pascocci: chiede a cosa sono dovuti gli extracosti che sono il 33% in più dei costi. Afferma che essi sono dovuti al fatto che sono stati portati i rifiuti fuori regione.

Sindaco: riferisce che si è molto discusso dell'argomento nelle opportune sedi. Ritiene che il nuovo metodo ARERA, potrebbe costituire un elemento positivo per il controllo delle tariffe.

Pascocci: la percentuale della raccolta differenziata è di circa 64,14%. Si chiede come mai? Ritiene che bisogna controllare quando vengono scaricati i rifiuti di Fratta Todina per verificare che tutto avvenga regolarmente.

Sindaco: ritiene che non si possa andare avanti in modo autonomo e scegliere il proprio interesse.

Pascocci: il risultato è un extracosto del costo di 60 mila euro.

Pancrazi: chiede se ce un progetto per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. Occorre fare un'adeguata informazione, anche attraverso app da mettere a disposizione dei cittadini, prima di fare le multe.

Sindaco: occorre fare i controlli ed informare i cittadini. Evidenzia che l'umido raccolto presenta delle impurità e che c'è un problema di abbandono di rifiuti.

Pascocci: ritiene che per ridurre l'abbandono di rifiuti occorre informare i cittadini sulla possibilità di utilizzare l'isola ecologica di Marsciano. Considera inopportuno che lo studio alla base delle tariffe lo facciano le società Gest Gesenu.

Rosati: ricorda che i cittadini possono chiedere al gestore il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti.

Falconi: i rappresentanti della SIA dovrebbero venire a spiegare le voci degli extracosti.

Pancrazi: il problema è che c'è la mafia nella raccolta dei rifiuti.

Pascocci: rileva delle anomalie

Pascocci: chiede che venga messa a disposizione il report mensile della raccolta dei rifiuti.

La dipendente Fedeli: le tariffe vengono distinte tra utenze domestiche e non domestiche ed illustra le metodologie di formazione della tariffa.

Pancrazi: ricapitolando evidenzia che ci sarà una riduzione della tariffa per le attività chiuse nel periodo covid e aumenti per tutti gli altri utenti. Occorre fare una verifica su quello che si differenzia e fare attività di informazione anche attraverso app.

Pascocci: ritiene che debba essere chiesto al gestore di fare una brochure informativa.

Pancrazi: ritiene che bisogna informare che essere più virtuosi può portare ad aver il bonus. E' convinto che molti non sappiano come smaltire correttamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs 18/8/2000, n 267;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile dell'area economico finanziaria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ha espresso parere favorevole;

Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28-09-2020 - Comune di Fratta Todina

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, disciplinano la TARI;
- con delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 l'Autorità di regolazione energia reti e ambienti (ARERA), ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- con delibera di ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e che i documenti di riscossione, che saranno emessi dai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, dal 1° gennaio 2021 dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest'ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: "il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Fratta Todina è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (A.U.R.I – Autorità Umbra Rifiuti e Idrico), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

PRESO ATTO del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 redatto dal soggetto gestore del servizio GEST S.r.l. successivamente integrato dai dati di competenza comunale, e validato dall'ente territorialmente competente AURI con deliberazione n. 05 del 09/09/2020;

DATO ATTO:

Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 28-09-2020 - Comune di Fratta Todina

- che secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020 ammonta ad € 296.496= già al netto del costo di gestione del servizio per le istituzioni scolastiche statali, risultante pari ad € 1.334=;

-che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2020, ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2019, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata: 1,70%
- coefficiente recupero della produttività: 0,30%
- coefficiente QL 2,00%
- coefficiente PG 0,00%

Limite massimo di variazione annuale 3,40%

Crescita entrate 2020/2019 € 9.749,0

RICHIAMATO l'art. 38 "Norma transitoria per l'anno 2020" del regolamento disciplinante la Tassa sui rifiuti, modificato in data odierna con la deliberazione consiliare n. 38, che prevede la riduzione del 25% sia della quota variabile che della quota fissa delle tariffe da applicare alle utenze non domestiche maggiormente colpite dall'emergenza sanitaria da Covid-19;

DATO atto che la riduzione di cui al periodo precedente è comprensiva anche delle riduzioni da applicarsi sulla base delle disposizioni contenute nella deliberazione dell'ARERA 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF rubricata "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19."

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23 del suddetto regolamento che prevede le seguenti ulteriori riduzioni:

- Riduzione del 100% dell'ammontare della tassa rifiuti per un biennio per le nuove attività che si insediano nel territorio comunale e per un quinquennio per le nuove attività che si insediano nel centro storico;
- Riduzione del 20% dell'ammontare della tassa rifiuti per le utenze non domestiche di cui alla categoria 16 "Ristoranti, Pub, Pizzerie, ecc" e alla categoria 20 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante"

TENUTO CONTO che l'onere derivante dalle suddette riduzioni, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, trova copertura attraverso apposita autorizzazione di spesa ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2020 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che il costo unitario effettivo riportato nel Piano Economico Finanziario risulta essere pari ad € 33,84 cent/Kg e di conseguenza inferiore al fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti pari ad € 43,94 cent/Kg;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa rifiuti devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- la tariffa è articolata nelle categorie di utenza domestica, comprendente le abitazioni ed i locali di deposito (cantine, garage, ecc.) di natura accessoria e pertinenziale alle stesse e di utenza non domestica, comprendente tutte le altre tipologie;
- le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare e le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie in relazione alla destinazione d'uso e dalla conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento disciplinante la tassa;
- la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- le due quote (fissa e variabile) della tariffa delle diverse categorie delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche sono calcolate applicando gli appositi parametri e coefficienti;
- in particolare, per le utenze domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto, della superficie delle singole utenze, della potenziale quantità di rifiuti prodotti riferibili alle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare ed applicando gli appositi coefficienti (KA e KB), espressione della potenziale capacità produttiva di rifiuti delle utenze in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, e per le categorie delle utenze non domestiche le quote della tariffa sono calcolate tenendo conto, della superficie delle singole utenze ed applicando gli appositi coefficienti (KC e KD), espressione della potenziale capacità produttiva in termini qualitativi e quantitativi di rifiuti delle diverse categorie di utenza;
- per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è espressa in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo e la quota variabile è espressa in un unico importo annuale, diverso in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le utenze non domestiche entrambe le quote della tariffa sono espresse in un importo al metro quadrato da moltiplicare per la superficie assoggettabile al tributo;
- le utenze non domestiche sono state ripartite in ventuno categorie come da allegato A) del regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);

- l'ammontare della riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche prevista dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013 e dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/99, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del regolamento comunale in materia, per l'anno 2020, è pari ad € **3.863=**;

DATO ATTO che:

- secondo le risultanze del piano finanziario, l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto per l'anno 2020, compresa l'IVA ed escluso il tributo provinciale, risulta pari a € **296.497=** come di seguito specificato:

Costi Variabili € 116.222 pari al 39,20% del totale

Costi Fissi € 180.275 pari al 60,80% del totale

- l'incidenza dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella misura del **74,00%** a carico delle prime e del **26,00%** a carico delle seconde che, in mancanza di uno studio puntuale che consenta di stabilire una più precisa ripartizione, è da ritenere congruo anche in considerazione del numero dei contribuenti, della superficie totale riconducibile a ciascuna delle due classi di utenza, della volumetria equivalente installata presso le suddette utenze calcolata a seguito dell'attivazione del sistema di raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale;

- che la copertura della spesa complessiva € **296.497=** viene assicurata per € **286.658=** con proventi della tassa rifiuti e per € **9.839=** a carico del bilancio comunale trattandosi di agevolazioni a favore di contribuenti come previsto dagli art. 23 e 38 del vigente regolamento disciplinante la TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013;

- l'onere stimato derivante dalle riduzioni stabilite dal regolamento a favore delle diverse categorie di contribuenti, quantificabile per l'anno 2020 in € **9.676=** trova copertura con i proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

RITENUTO opportuno applicare, per l'anno 2020, per le utenze domestiche i coefficienti di produttività (Ka e Kb) **massimi** in quanto ritenuti i più idonei in relazione alla situazione socio-economica del nostro Comune, mentre per le utenze non domestiche si ritiene opportuno applicare i coefficienti di produttività (Kc e Kd) **minimi**;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);

RITENUTO, altresì, di stabilire, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Regolamento per la disciplina della TARI, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
- seconda rata: 31 dicembre 2020
- terza rata: 28 febbraio 2021

con possibile versamento in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.

CONSIDERATO, che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che con l'art. 106 comma 3 bis D.L. 34/2020 convertito con la L. 77/2020 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2020 è stato differito al 30/09/2020;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28*

ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Perugia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 24/09/2020;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente risultato della votazione, resa nei modi di legge:

Presenti: n.9

Astenuti:0

Voti a favore: 6

Contrari: 3 (Pascocci, Pancrazi, Morettini)

DELIBERA

1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di prendere atto** del Piano Economico Finanziario, riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validato dall'A.U.R.I. con deliberazione n. 5 del 09/09/2020;

3) **di approvare** per l'anno 2020, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe TARI suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nel prospetto allegato per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato B);

4) **di dare atto** che:

- con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come

risultante dal piano finanziario;

- che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Perugia, nella misura del 5%;
- la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI legate all'emergenza COVID-19 introdotte con l'articolo 38 e delle agevolazioni di cui all'art. 23 del Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

5) **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
- seconda rata: 31 dicembre 2020
- terza rata: 28 febbraio 2021

con possibile versamento in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.

6) **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva separata e palese votazione avente il seguente risultato:

Presenti: n.9

Astenuti:0

Voti a favore: 6

Contrari: 3 (Pascocci, Pancrazi, Morettini)

DICHIARA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 n. 21, e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 21-09-2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile sulla presente proposta in ordine alla regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Fratta Todina, 21-09-2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
MARIA RITA PEZZANERA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
GIANLUCA COATA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ssa CINZIA STEFANANGELI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005